

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

mercoledì 27 gennaio 2010

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Invita, quindi, il relatore e il Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Laura Molteni 3.8, Palagiano 3.21, nonché sull'emendamento Livia Turco 3.34, subordinatamente alla sua riformulazione. Auspica, quindi, l'approvazione dei suoi emendamenti 3.10 e 3.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 3.41, subordinatamente alla sua riformulazione. Esprime, infine, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) illustra il suo emendamento 3.2, coerente con una diversa impostazione complessiva del provvedimento in esame, la quale non contempla l'introduzione della dichiarazione anticipata di trattamento. Desidera, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi sulla mancanza di un chiaro riferimento al ruolo dell'amministratore di sostegno, che invece può risultare ancora più rilevante, almeno sul piano quantitativo, di quello del tutore o del curatore. Infine, poiché la diversa impostazione della proposta di legge in esame, in cui si inseriva il suo emendamento 3.2, è stata respinta dalla Commissione, annuncia il ritiro dell'emendamento medesimo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.9: s'intende vi abbia rinunciato.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'emendamento Mura 3.15, di cui è cofirmatario, volto a rendere più stringente la volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento, evitando di declassarla a mero «orientamento», e ad assicurare il rispetto della volontà anche di quei soggetti che non siano in grado di farla valere autonomamente.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) si rammarica della decisione del suo gruppo di non indicarlo come sostituto di uno dei membri della Commissione assenti, ciò che gli avrebbe consentito di prendere parte alle votazioni, com'è avvenuto nelle sedute precedenti. Auspica, comunque, l'approvazione dell'emendamento Mura 3.15, ritenendo che, quando si sia deciso di disciplinare le dichiarazioni anticipate di trattamento a livello legislativo, non si possa poi dichiarare irrilevante la volontà ivi espressa, come del resto conferma la disciplina recentemente approvata in Germania. Invita, pertanto, i colleghi a riflettere sull'opportunità di contenere l'intervento normativo nei limiti di un rinvio al codice di deontologia medica, al fine di evitare l'evidente incostituzionalità dello stesso.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ritiene che l'emendamento in esame esalti, in modo unilaterale, la volontà del singolo intesa come *ius utendi et abutendi*, ignorando secoli di evoluzione della dottrina giuridica. Specie quando, come in questo caso, non si tratti di disporre solo del proprio corpo, ma di impartire un comando a una terza persona, la volontà individuale incontra infatti limiti e vincoli precisi, che spetta all'ordinamento stabilire e regolare.

Livia TURCO (PD) sottolinea la circostanza che al collega Della Vedova viene impedito, da parte del suo gruppo, di prender parte alle votazioni proprio nel momento in cui la Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3, recante disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento.

Massimo POLLEDRI (LNP), dopo aver ricordato che, dal punto di vista costituzionale, non si può affermare l'esistenza di un diritto a morire, sottolinea che la sua concezione della tutela della salute si realizza nella relazione del paziente con le persone che gli stanno vicino e nella ineliminabile dipendenza reciproca che tale vincolo solidaristico porta con sé. Evidenzia, inoltre, che la difesa, anche sul piano normativo, di questa concezione della tutela della salute diviene particolarmente importante nel caso dei soggetti più deboli e indifesi.

Eugenio MAZZARELLA (PD) desidera esprimere la propria solidarietà al collega Della Vedova, ritenendo che la decisione del suo gruppo di non consentirgli di prender parte alle votazioni, in sostituzione di un deputato assente, costituisca un fatto di sconcertante gravità, che limita fortemente la libertà di mandato di un parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Mura 3.15.

Luisa BOSSA (PD) invita la presidenza a verificare le sostituzioni indicate dai gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'emendamento Mura 3.16, di cui è cofirmatario, ribadendo che, qualora tale emendamento fosse respinto, la norma in esame sarebbe certamente viziata da incostituzionalità. Naturalmente, non si può obbligare il medico a seguire pedissequamente la volontà espressa dal paziente in un momento precedente, ma non è accettabile, a suo avviso, che a tale volontà sia attribuito un valore solo orientativo, come nel provvedimento in esame.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) invita i colleghi, anche per rispetto della dignità del Parlamento, a non ergersi a interpreti unici delle norme costituzionali o della volontà della Corte costituzionale.

Carmelo PORCU (PdL) ritiene inaccettabile l'idea che il Parlamento, espressione diretta della sovranità popolare, sia messo sotto la tutela dei giudici costituzionali e dei giuristi. Ritiene, inoltre, che, a dispetto del dato testuale, la costituzione materiale tuteli pienamente il diritto alla vita e che

la circostanza che esso non sia citato espressamente dipenda principalmente dal fatto che le minacce derivanti dai progressi scientifici più recenti non potevano essere note al costituente.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva, rivolto al collega Buttiglione, che non intende affatto ergersi a interprete unico della Costituzione, ma limitarsi a prevedere che, qualora il Parlamento si ostini a voler disciplinare le dichiarazioni anticipate di trattamento, senza però riconoscere e tutelare la volontà ivi espressa, la Corte costituzionale non potrà, anche sulla base della sua precedente giurisprudenza, che dichiarare l'incostituzionalità di questa norma. Osserva inoltre, rivolto al collega Porcu, che, contrariamente a quanto da lui affermato, la tutela della vita ha compiuto molti passi in avanti negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione e che, in ogni caso, tutte le democrazie liberali prevedono un sistema di giustizia costituzionale volto ad assicurare che il legislatore non travalichi i confini segnati dalla Costituzione. Desidera precisare, infine, che riconoscere la volontà del paziente non significa che questa debba automaticamente produrre determinati effetti, ma, semplicemente, che non può essere disconosciuta come sua volontà.

Livia TURCO (PD) invita l'onorevole Polledri e tutti i colleghi della maggioranza a tener conto delle argomentazioni formulate dai gruppi di opposizione e ad astenersi dall'attribuire loro intenzioni e convinzioni che essi non hanno mai espresso. In particolare, la proposta di sostituire il termine «orientamento» con «volontà» non ha nulla a che fare con l'idea della piena disponibilità della propria vita da parte dell'individuo, ma, al contrario, è volta ad assicurare che l'azione del medico finalizzata alla tutela della salute possa poggiare sulla conoscenza della volontà del paziente. Esprime quindi il proprio rammarico per l'evidente assenza, da parte della maggioranza, di una reale disponibilità al confronto. Stigmatizza, inoltre, il profondo pessimismo che emerge dalla dichiarazioni dei colleghi di maggioranza, apparentemente convinti che il problema principale sia quello di limitare una dilagante domanda di eutanasia, laddove, al contrario, l'obiettivo primario del provvedimento in esame dovrebbe essere quello di contrastare l'abbandono terapeutico.

Paola BINETTI (PD) ritiene che la migliore conferma delle affermazioni della collega Livia Turco venga dal suo emendamento 3.34, in cui è evidente il riconoscimento dei limiti che la stessa volontà del paziente necessariamente incontra.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, rileva una profonda contraddizione nelle parole della collega Livia Turco, dal momento che proprio le proposte emendative del Partito democratico tendono a ridurre l'autonomia del medico, laddove l'atteggiamento della maggioranza appare più attento alle ragioni della tutela della vita. Ritiene, inoltre, che il dibattito in corso, anche nella seduta odierna, dimostri la disponibilità della maggioranza ad un approfondito confronto con l'opposizione.

Antonio PALAGIANO (IdV) reputa ingiustificate le critiche del relatore alla collega Livia Turco, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia del medico, dal momento che le proposte emendative dei gruppi di opposizione erano volte ad attribuire, alla volontà espressa dal paziente, un valore impegnativo, ma non vincolante. Respinge con forza, inoltre, la rappresentazione del dibattito in corso come contrapposizione tra chi difende il diritto alla vita e chi, invece, lo mette in secondo piano; semmai, si dovrebbe dire che l'opposizione, accanto al diritto alla vita, vuole difendere l'autonomia della persona.

La Commissione respinge l'emendamento Mura 3.16.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva, rivolto al collega Di Virgilio, che la limitazione dell'autonomia del medico è pacificamente ammessa, da tutti, nel caso di un paziente vigile. Peraltro, il problema su cui vertono le proposte emendative in esame e, in particolare, l'emendamento Livia Turco 3.32, di cui auspica l'approvazione, non è tanto la prevalenza della

volontà del paziente, quanto piuttosto il suo riconoscimento. Invita, quindi, i colleghi del suo gruppo ad evitare un'impostazione destinata a dividere profondamente il Paese e anche il Popolo della Libertà.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, premesso di concordare ampiamente con il collega Della Vedova, osserva che l'impostazione del provvedimento in esame appare coerente con l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, in cui si parla della necessità di «tener conto» della volontà del paziente.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.32.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.